



# **Comune di Atrani**

*(Provincia di Salerno)*

*borgo della costiera amalfitana*

**AL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**SEDE**

**OGGETTO:**

**Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025. Richiesta di parere**

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali. L'art. 8 del citato CCNL prevede che in ogni Ente del comparto le parti stipulano il contratto decentrato integrativo di durata triennale per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo previste dalla contrattazione di primo livello e un contratto integrativo di parte economica utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 79 dello stesso CCNL e, comunque, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL, fermo restando che i criteri per l'utilizzo delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Con deliberazione n. 5 del 20.01.2023, la Giunta Comunale ha proceduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022.

Con deliberazione n. 137 del 20.11.2025, la Giunta Comunale ha formulato le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica per la negoziazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) di parte economica, determinando, altresì, la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025.

A conclusione della procedura di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale, nella seduta del 10 dicembre 2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di parte economica finalizzata all'utilizzo delle risorse decentrate per il corrente esercizio finanziario.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, Codesto Organo di revisione deve provvedere al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalle norme di legge in materia.

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che sono stati utilizzati per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dall'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D.lgs. n. 165/2001.

Si ricorda che in caso di rilievi da parte dell'organo di revisione la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla comunicazione e che trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente

autorizza lo scrivente alla definitiva sottoscrizione del CCDI.

A tal fine si trasmette in allegato il testo dell'ipotesi di CCDI sottoscritto nella seduta del 10.12.2025 e la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria.

**Il Presidente Delegazione trattante di parte pubblica**

*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*

**Oggetto:** Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025.

### **Premessa**

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- ⇒ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (*Comma 3-bis*)
- ⇒ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. (*Comma 3-sexies*)

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- > a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- > a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- > a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti. In particolare, la citata normativa prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali. L'art. 8 del nuovo CCNL stabilisce che in ogni Ente deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4. Le risorse finanziarie disponibili

per la contrattazione decentrata integrativa vengono determinate in base alla disciplina prevista dall'art. 79 e vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto dell'art. 80 dello stesso CCNL.

Atteso che, in base alle indicazioni fornite dall'Aran, la determinazione delle risorse stabili è di competenza della parte datoriale, con determinazione dirigenziale n. 39 del 17.07.2025, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022.

Con deliberazione n. 137 del 20.11.2025, la Giunta comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), determinando, altresì, il fondo delle risorse decentrate variabili.

Nella Delegazione trattante del 10.12.2025 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ artt. 67 e 68 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni locali;
- ✓ artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022 per il personale del comparto Funzioni locali;
- ✓ art. 1 comma 456 della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014 che ha reso permanente le riduzioni delle risorse decentrate effettuate per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 in base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010;
- ✓ art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Lo schema di **relazione illustrativa** è composto da due distinti moduli, così articolati:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali.

**MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.**

<b>Data di sottoscrizione</b>		⇒ in data 10.12.2025, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di CCDI di parte economica per l’anno 2025 per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse.
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		⇒ l’ipotesi di accordo afferisce le modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, che, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 8, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. ( <i>Contratto integrativo economico per l’anno 2025</i> ).
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Per l’Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, così composta: 1. dott. Cristian Formica - Segretario Comunale - Presidente; 2. dott.ssa Orleans Romano, Responsabile del Settore Finanziario – componente; La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali: a. CGIL – FP Presente alla trattativa b. CISL – FPS Presente alla trattativa c. UIL – FPL Non Presente alla trattativa d. CSA Regioni e Autonomie locali Non Presente alla trattativa Al termine della fase negoziale, l’ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalle OO.SS. Territoriali presenti.
<b>Soggetti destinatari</b>		Il presente contratto integrativo economico si applica al personale inquadrato nelle Aree professionali di cui al nuovo Ordinamento professionale introdotto dal CCNL 16.11.2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Il contratto integrativo economico ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2025. In particolare, sono state trattate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 79 del CCNL 16.11.2022; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi ; c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall’art. 80 del CCNL 16.11.2022; d) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.05.2018.
<b>Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi</b>	<b>Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione</b>	Con nota prot. N. _____ del _____, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso la presente “Relazione illustrativa” e la “Relazione tecnico-finanziaria” al Revisore Unico dei Conti dell’Ente, in base a quanto disciplinato dall’art. dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.

	dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Revisore Unico dei Conti, con nota prot. N. ____ del _____, ha trasmesso l'attestazione di compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Con delibera di Giunta comunale n. 89 del 15.07.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021. Nel predetto atto sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2025/2027 è ora confluito nel PIAO, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 26/03/2025
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Con delibera di Giunta comunale n. 136 del 20/11/2025 è stata approvata la relazione sulla performance relativa all'anno 2024, trasmessa con nota prot. comunale n. 10928 del 26/11/2025 al NIV per la sua validazione.
Eventuali osservazioni  In conformità a quanto stabilito dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, il Comune di Atrani si è dotato dell'”Nucleo di valutazione” deputato allo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo art. 14, con particolare riferimento alla valutazione del personale con funzioni dirigenziali e al controllo di gestione.		

## **MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.**

**(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e devono rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.

In particolare, per quanto attiene al *contratto integrativo normativo* (c.d. articolato) si rileva che tale contratto definisce le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello.

Con la sottoscrizione del CCNL del 16.11.2022 si rende necessario, ai sensi dell'art. 8 dello stesso CNL, procedere alla sottoscrizione di un CDI triennale di parte normativa. Per tali finalità, si è proceduto alla predisposizione di una piattaforma trasmessa alle OO.SS. per l'avvio del tavolo negoziale.

Nella Delegazione trattante del 28.12.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono determinate annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL, in data 10.12.2025, ed a seguito delle direttive emanate con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 20/11/2025, la Delegazione trattante ha avviato il tavolo negoziale per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025.

Nella stessa seduta, la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il *contratto integrativo di parte economica per l'anno 2025* per il personale non dirigente.

L'ipotesi di accordo si propone di assicurare la continuità e il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali affinché l'Amministrazione comunale possa garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti, nonché di supportare il mantenimento della qualità dei servizi, anche attraverso la valorizzazione dell'impegno profuso dal personale nel raggiungimento degli obiettivi.

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi necessari alla comprensione del testo contrattuale.

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione e durata**

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, nel rispetto dei criteri generali fissati con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa relativo al triennio 2023/2025. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025.

#### **Art. 2 – Quadro normativo e contrattuale**

Con il presente articolo viene richiamato il nuovo contesto normativo nel quale si inserisce il CCDI. In tale ambito, le parti prendono atto della piena operatività delle norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001 e n.

150/2009, come modificati dai nuovi decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.05.2017, emanati in attuazione della riforma del lavoro pubblico, di cui alla legge n. 24/2015.

### **Art. 3 – Finalità**

Con il presente articolo vengono richiamati i principi generali sottesi alle finalità del contratto integrativo, anche in relazione all'utilizzo dei premi collegati alla performance individuale ed organizzativa.

### **Art. 4 – Interpretazione autentica delle clausole controverse**

Con il presente articolo le parti concordano sulla necessità di riaprire le trattative entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, nel caso in cui sorgono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo.

## **TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

### **Art. 5 – Disposizioni generali per la costituzione del fondo delle risorse decentrate**

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili secondo la disciplina dettata dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) **“risorse decentrate stabili”**, utilizzando le voci riportate al comma 1, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) **“risorse decentrate variabili”**, utilizzando le voci indicate dai commi 2 e seguenti, che comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

### **Art. 6 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16.11.2022**

Nel presente articolo è riportata una Tabella nella quale viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Vengono specificate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e che rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa.

Nel fondo delle risorse stabili sono inserite, le risorse stanziare dall'Ente in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019. Tale incremento è stato effettuato per incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018.

Per le predette finalità, è stato accertato che al 31/12/2018 il personale in servizio, considerando il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo determinato, risulta quantificato in n. 5,8888 unità, rapportando, per omogeneità di confronto, le unità di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in unità a tempo pieno.

La determinazione delle somme, eventualmente disponibili ad integrazione del fondo delle risorse decentrate nell'esercizio corrente, è stata effettuata nel rispetto delle direttive formalizzate dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020.



In base ai predetti criteri, l'organico dell'Ente per l'anno 2025 risulta costituito da n. 6,9167 unità, considerando i cedolini stipendiali che si andranno ad elaborare per il personale in servizio. Sulla scorta dei dati sopra indicati, l'incremento delle risorse decentrate è stato determinato in un importo complessivo pari ad **€ 11.662,30**, di cui **€ 6.603,95** destinato al fondo per il personale non dirigenziale ed **€ 5.058,35** per il personale titolare di elevata qualificazione.

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 è determinato con gli importi riportati nel seguente prospetto.

<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025</b>	
<b><i>RISORSE STABILI TABELLA A</i></b>	<b>€ 37.141,75</b>

**Art. 7 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16.11.2022**

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" nel rispetto della disciplina innanzi richiamata. Nel presente articolo viene riportata una Tabella con la quale vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate che assumono caratteristiche di eventualità e di variabilità e che annualmente devono essere verificate dall'organo politico di governo al quale spetta l'onere di valutare l'entità delle risorse da inserire nel fondo, individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 2 e dal comma 3 dell'art. 79.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 20/11/2025, l'Amministrazione comunale ha autorizzato l'integrazione del fondo in base a quanto previsto dal comma 2 – lettera b) dell'art. 79 del CCNL 2022, utilizzando risorse aggiuntive in misura pari all'1,2% del monte salari 1997, corrispondente ad un importo di **€ 3.486,52**, da destinare al finanziamento degli incentivi per avviare alcune attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di produttività per il miglioramento dei servizi resi all'utenza indicati nel Piano degli Obiettivi.

In riferimento all'integrazione delle risorse variabili, si precisa che, la Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Nello specifico, le tipologie di risorse finanziarie utilizzate dall'Ente e che possono essere escluse dal predetto limite, con riferimento al comparto Funzioni locali, sono descritte nella Tabella B inserita nell'Ipotesi di CCDI di parte economica e di seguito elencate:

- A. Il fondo delle risorse variabili è stato integrato dalle somme previste dal comma 3 dell'art. 79 del CCNL – 2022. Per tali finalità l'Ente, accertato che nel bilancio di previsione 2025/2026 sussiste la disponibilità della capacità di spesa necessaria all'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021, ha autorizzato l'incremento delle risorse da destinare al finanziamento degli incentivi di performance individuale e organizzativa e per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q. per l'implementazione delle procedure finalizzate alla realizzazione dei piani e dei progetti correlati al PNRR, dando atto che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

Per quanto precede si è proceduto all'incremento del fondo delle risorse decentrate di cui al succitato comma 3 dell'art. 79 per un importo di **€ 569,79**, pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018, dando atto che le predette risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo delle risorse decentrate (pari ad **€ 268,26**) e del fondo destinato alle posizioni organizzative (pari ad **€ 301,53**).

- B. Nella medesima Tabella viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale di cui al comma 3 – lettera c) dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018. L'importo complessivo è pari ad **€ 30.000,00**. Si precisa che tali somme sono comprensive degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente.
- C. Ai sensi dell'art. 56-ter del CCNL del 21.05.2018, il fondo delle risorse variabili è stato integrato con un importo di **€ 8.000,00**, con destinazione vincolata agli incentivi a favore del personale assegnato alle attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017.
- D. Ai sensi del comma 3 – lettera a) del predetto art. 67, il fondo delle risorse variabili è stato integrato con un importo di **€ 1.154,00** per effetto delle economie risultanti dalle risorse del fondo per prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente.

Per quanto precede, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 viene così rideterminato.

<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</b>	
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 3 – lettera c) art. 67 del CCNL 21.05.2018</i></b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – art. 56 -ter del CCNL 21.05.2018</i></b>	<b>€ 8.000,00</b>
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 2 – lettera b) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 3.486,52</b>
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 2 – lettera d) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 1.154,00</b>
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 3 art. 79 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 268,26</b>
<b><i>FONDO RISORSE DECENTRATE</i></b>	<b>€ 42.908,79</b>

In seguito all'applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 viene così rideterminato.

<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</b>	
<b><i>RISORSE DECENTRATE STABILI – Comma 1 art. 79 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 37.141,75</b>
<b><i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 2 e seguenti art. 79 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 42.908,79</b>
<b><i>FONDO RISORSE DECENTRATE</i></b>	<b>€ 80.050,54</b>

#### **Art. 8 – Lavoro straordinario**

Nell'accordo viene riportato il fondo per il lavoro straordinario disponibile nell'anno 2025, quantificato per un importo di **€ 4.554,00**, e i criteri generali per il relativo utilizzo, individuati nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999 e dall'art. 32 del CCNL 16.11.2022. Atteso che tale istituto non rientra nelle materie previste per la contrattazione decentrata, con il presente articolato vengono illustrate le disponibilità del fondo secondo i principi di trasparenza e di buon andamento della gestione delle risorse correlate al salario accessorio del personale.

#### **Art. 9 – Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75**

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

In base a quanto sancito dalla richiamata normativa, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti dell'anno 2016, occorre fare riferimento a tutte le somme destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili, tenendo conto delle risorse non soggette a riduzione, c.d. risorse neutre, in applicazione delle regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001.

A riguardo si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

In ossequio alle disposizioni e ai pareri sopra richiamati, è stato redatto un prospetto con il quale sono riportate le voci che si ritengono non soggette a riduzione, ai fini della determinazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa da considerare per la corretta applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Per consentire una lettura dell'articolo in esame coerente con quanto innanzi illustrato, è stato rielaborato il prospetto recante il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili, il fondo per il lavoro straordinario e per le posizioni organizzative per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2025.

Con la stipula del CCDI di parte economica per l'anno 2024 del 13.12.2024, le parti hanno valutato la necessità di procedere all'integrazione di tale fondo con una somma di **€ 4.000,00**, al fine di garantire il finanziamento delle risorse per l'Area delle Elevate Qualificazioni un importo complessivo pari ad **€ 44.315,53**, in base alla disciplina contenuta nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 ovvero con oneri a carico del fondo delle risorse decentrate stabili, al fine di garantire il rispetto del limite fissato dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017. Il predetto fondo è comprensivo dell'importo di **€ 301,53** di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL del 16.11.2022.

In riferimento alle materie in esame, si segnala che l'art. 33, comma 2, della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio riferito al 31.12.2018.

Atteso che, in applicazione della citata disciplina, il fondo delle risorse stabili è stato integrato di un importo di € 11.662,30, con le modalità illustrate all'art. 6 della presente relazione, tale importo è stato considerato in aumento del limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016.

In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

Alla luce di quanto innanzi illustrato, il fondo delle risorse decentrate sottoposto alla certificazione del Revisore dei conti viene così rideterminato.

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025	
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	<b>€ 37.141,75</b>
<b>Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.LGS. N. 75/2017</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 42.908,79</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI PER LA CCDI</b>	<b>€ 80.050,54</b>

### TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

#### Art. 10 – Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Nel presente articolo sono illustrate analiticamente le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”.

Dal fondo delle risorse decentrate stabili anno 2025, si è proceduto prioritariamente ad escludere quelle somme che hanno una destinazione vincolata, come illustrate nella Tabella inserita nel presente articolo, in quanto correlate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere fisso e continuativo, quali le progressioni economiche storiche e i differenziali stipendiali attribuiti a partire dall'anno 2023 per un importo di € 18.624,40, e quelle relative al pagamento dell'indennità di comparto per un importo di € 4.185,03.

Con la sottoscrizione dell'Ipotesi di CCDI di parte economica si è proceduto al finanziamento del fondo per la realizzazione di una procedura selettiva finalizzata al riconoscimento dei differenziali stipendiali mediante progressione economica tra le Aree di inquadramento ai sensi dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022. Per tali finalità è stata prevista una spesa presunta di € 3.100,00.

A seguito finanziamento degli istituti stabili, il fondo delle risorse decentrate disponibile per la contrattazione decentrata anno 2025 è stato determinato in € 54.141,11.

#### Art. 11 – Utilizzo del fondo delle “Risorse decentrate variabili”

Nel presente articolo sono riportati i prospetti recanti i singoli fondi per il finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione integrativa, come di seguito illustrato:

⇒ fondo di € 30.000,00, in quanto correlate al pagamento degli incentivi per prestazioni o per il raggiungimento di risultati del personale impegnato nelle attività e nelle funzioni finanziate in forza di specifiche disposizioni di legge ex comma 2 - lettera g), dell'art. 80 del CCNL 2022;

- ⇒ le risorse per la corresponsione degli istituti c.d. “ristorativi” previsti dal comma 2 - lettere c) - d) – e) dell’art. 80 del CCNL 2022, per un importo di **€ 4.000,00** è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali, le cui modalità di ripartizione e i criteri generali per l’individuazione degli aventi diritto, sono illustrati in dettaglio nella Tabella C del presente articolo;
- ⇒ le risorse per la corresponsione degli istituti contrattuali introdotti dal TITOLO IV del CCNL del 21.05.2018 e dalla Sezione speciale della Polizia Locale inserita nel TITOLO IX del CCNL del 16.11.2022, per un importo di **€ 6.140,00**, con destinazione vincolata al personale del Corpo di Polizia Municipale è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento del servizio esterno di vigilanza ai sensi all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022.
- ⇒ Le risorse per un importo di **€ 8.000,00** sono destinate agli incentivi a favore del personale assegnato alle attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art. 56-ter del CCNL del 21.05.2018.

La restante somma pari ad **€ 6.001,11** viene utilizzata per il finanziamento della performance organizzativa e individuale e collettiva di cui al comma 2 - lettere a) - b) dell’art. 80, e comunque nel rispetto della disciplina definita nel Titolo IX del CCDI di parte normativa.

## **Art. 12 – Disposizioni finali**

Con il presente articolo le parti hanno concordato che la disciplina contenuta nel CCDI di parte economica in esame conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo e che per le materie non previste dallo stesso bisogna far riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

Il Segretario Comunale

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La relazione tecnico-finanziaria attiene alla stipula del Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, come indicato al **paragrafo I.3** della **Parte I** della Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, con il quale si è proceduto alla programmazione contrattata delle risorse decentrate per l'anno 2025.

Si precisa che, nell'ambito della programmazione delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione per l'anno 2025, non sono previsti effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di seguito illustrato.

### MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse finanziarie disponibili in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti.

Il presente modulo è articolato per Sezione. Ogni Sezione illustrata le voci e i riferimenti normativi per la quantificazione dei costi della contrattazione decentrata, rispetto ai quali si dovrà procedere alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

#### 1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate stabili”, di cui all'art. 79, comma 1 e comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, è stata effettuata mediante l'elaborazione di una tabella che riportano dettagliatamente i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la contrattazione decentrata, così distinte:

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'	
<i>Unico importo consolidato</i>	€ 26.059,00
<i>Incremento fondo risorse stabili ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019</i>	€ 6.603,95
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 4.478,80
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	<b>€ 37.141,75</b>

#### 1.2 – Sezione II - Risorse variabili

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate variabili”, che rappresentano le risorse che il CCNL individua al fine di alimentare il fondo con risorse che non hanno le caratteristiche di certezza e stabilità, avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16.11.2022, che prevede le fonti di finanziamento specificate nella tabella B inserita nel CDI, così determinate:

#### TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'

<b><i>Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 56-ter del CCNL del 21.05.2018</i></b>	<b>€ 8.000,00</b>
<b><i>Risorse correlate a specifiche disposizioni di legge ex art. 67, comma 3 – lettera c), del CCNL 21.05.2021</i></b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b><i>Risorse decentrate variabili ex art. 79 comma 2 – lettera b) del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 3.486,52</b>
<b><i>Risorse decentrate variabili ex art. 79 comma 2 – lettera d) del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 1.154,00</b>
<b><i>Risorse decentrate variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022</i></b>	<b>€ 268,26</b>
<b><i>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</i></b>	<b>€ 42.908,79</b>

### **1.3 – Sezione III – Decurtazioni del fondo**

La presente sezione illustra le modalità applicative per la riduzione del fondo delle risorse stabili, con riferimento alle varie voci previste dalle disposizioni legislative e contrattuali come di seguito descritte.

Nella determinazione dell'unico importo consolidato come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, fondo delle risorse stabili è stato ridotto degli oneri correlati all'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto della citata disciplina.

In riferimento alla riduzione del fondo collegata alla disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016, già decurtato delle somme di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

A riguardo si certifica che il fondo costituito per l'anno 2025 non deve essere ridotto di risorse non disponibili, in quanto lo stesso risulta determinato in coerenza con le citate disposizioni.

### **1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione riporta la sintesi del fondo delle risorse decentrate sottoposta alla certificazione del Revisore dei conti, elaborata sulla base dei dati riportati nelle sezioni precedenti.

<b>RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025</b>	
<b><i>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI</i></b>	<b>€ 37.141,75</b>
<b><i>Riduzione ex art. 23 comma 2 del D.LGS. N. 75/2017</i></b>	<b>€ 0,00</b>
<b><i>FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI</i></b>	<b>€ 42.908,79</b>
<b><i>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI PER LA CCDI</i></b>	<b>€ 80.050,54</b>

### **1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- > la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "lordo"*);
- > la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "netto"*)

Atteso che, come precisato dalla Circolare n. 25/2012, entrambe le modalità risultano corrette dei disposti contrattuali e normativi, si precisa che la contabilità del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

**Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.**

**MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.**

Questo modulo illustra la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo economico*, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo.

Come nel caso della costituzione del Fondo, anche questo modulo è articolato per Sezione. Ogni sezione illustra le modalità di utilizzo del fondo dal punto di vista economico, in termini di correttezza della quantificazione delle somme destinate al finanziamento degli istituti contrattuali, e giuridico, in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello.

**2.1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Come specificato alla **Sezione V del Modulo I**, il presente accordo ha utilizzato la contabilità di costituzione del fondo considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e, cioè, le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dalle disponibilità del fondo, come di seguito determinate.

<b>1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2024. – Fonte contrattuale: Art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022</b> Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili", come di seguito determinate:	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 18.624,40</b>
<b>2. Fondo per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2025. - Fonte contrattuale: Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.</b> Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004, per un importo complessivo di:	
	<b>€ 4.185,03</b>
<b>TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI STABILI</b>	<b>€ 22.809,43</b>



## 2.2 – Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vengono riportate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione. L'attività negoziale ha trattato esclusivamente la determinazione delle risorse destinate all'organizzazione del lavoro e alla performance organizzativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
<b>1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare per l'anno 2025. - Fonte contrattuale: Art. 80, comma 2 – lett. J), del CCNL 16.11.2022.</b> Viene costituito un fondo per l'applicazione delle progressioni orizzontali all'interno delle Aree. L'ipotesi di accordo ha precisato che le predette progressioni saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti.	€ 3.100,00
<b>2. Fondo destinato alla performance organizzativa e alla produttività individuale – Fonte contrattuale: art. 80, comma 2 - lettera a e b) del CCNL 16.11.2022</b> Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi sono determinate in un importo pari ad:	€ 6.001,11
<b>3. Fondo destinato al personale della Polizia Municipale per funzioni aggiuntive – Fonte contrattuale: art.56-ter del CCNL 21.05.2018</b> Risorse con oneri a carico di soggetti privati per prestazioni rese dal personale di Polizia Locale, rese al di fuori dell'orario ordinario di servizio per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato per un importo pari ad:	€ 8.000,00
<b>4. Indennità correlate all'organizzazione del lavoro – Fonte contrattuale: art. 80, comma 2 - lettera d) del CCNL 16.11.2022</b> Fondo destinato a remunerare l'indennità di turno per il Servizio di Polizia Municipale, la reperibilità degli addetti al Servizio di Stato Civile e l'indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo – notturno. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad:	€ 2.000,00.
<b>5. Fondo per compensare particolari e specifiche responsabilità – Fonte contrattuale: 80, comma 2 – lettera e), del CCNL 16.11.2022</b> In applicazione dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, integrata in fase di contrattazione decentrata mediante specifici criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto, viene costituito un fondo per un importo di:	€ 2.000,00
<b>6. Fondo per l'indennità di funzione per compensare specifiche responsabilità – Fonte contrattuale: 97 del CCNL 16.11.2022</b> In applicazione dei criteri fissati dal CCDI di parte normativa, viene costituito un fondo per il conferimento degli incarichi di responsabilità per il personale di Polizia Locale per un importo di:	€ 2.500,00
<b>7. Fondo per remunerare particolari indennità correlate ai servizi esterni per il personale dell'area di vigilanza – Fonte contrattuale: art. 80, comma 2 - lettera f), del CCNL 16.11.2022</b> In applicazione della disciplina inserita nell'art. 100 del citato CCNL, integrata in fase di contrattazione decentrata mediante la definizione di specifici i criteri sia per la individuazione dei soggetti aventi diritto sia per la quantificazione dei compensi correlati, viene costituito un fondo per compensare l'esercizio di compiti svolti in servizi esterni dal personale di vigilanza per un importo di:	€ 3.640,00

<b>8. Fondo correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati - Fonte contrattuale: art. 80, comma 2 - lettera g), del CCNL 16.11.2022</b> Fondo destinato ad incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale.	<b>€ 30.000,00</b>
<b>TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONCORDATI CON IL PRESENTE CDI</b>	<b>€ 57.241,11</b>

### 2.3 – Sezione III – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse che la Delegazione trattante ha rinviato ad un successivo atto negoziale per la regolamentazione di specifici istituti.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

### 2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Di seguito si riporta la sintesi della definizione degli importi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa.

a)	<b>Sezione 2.1 - Totale destinazioni non regolate dal presente contratto integrativo</b>	<b>€ 22.809,43</b>
b)	<b>Sezione 2.2 - Totale destinazioni regolate dal presente contratto integrativo</b>	<b>€ 57.241,11</b>
c)	<b>Sezione 2.3 - Totale destinazioni ancora da regolare</b>	<b>€ 0,00</b>
d)	<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</b>	<b>€ 80.050,54</b>

### 2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse temporaneamente all'esterno del fondo, come risultanti dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

### 2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione richiesta al Revisore dei Conti, si attesta che il presente contratto contiene il rispetto di tre vincoli di carattere generale, richiesti dalla normativa contrattuale e legislativa, come di seguito si descrive:

1. la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, quali il finanziamento delle P.E.O. già effettuate negli anni precedenti e quelle finanziate con il presente CDI, nonché l'indennità di comparto sono garantite con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, come illustrato nel presente **Modulo alla Sezione I – 1.1**, che offre la necessaria disponibilità. Infatti, data la costituzione delle risorse stabili per **€ 37.141,75**, si rileva che gli importi necessari al finanziamento degli istituti stabili, pari ad **€ 25.909,43**, sono sufficienti a garantire la copertura delle

voci innanzi descritte. Nel predetto importo sono comprese le risorse, che con la stipula del CCDI in esame sono destinate al finanziamento della progressione economica orizzontale anno 2025 per un importo di **€ 3.100,00**. L'attribuzione dei differenziali stipendiali introdotti dall'art. 14 del CCNL del 2022 avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure concordate con la stipula del CCDI di parte normativa 2023/2025.

2. Le relative economie pari ad **€ 14.332,32** sono state utilizzate per incrementare le risorse destinate al finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro.
3. Il finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro pari ad **€ 4.000,00**, rappresentano una forma di ristoro per determinate prestazioni di lavoro rese dal personale, (vedi: turno, specifiche responsabilità); tali compensi sono stati attribuiti nel rispetto della normativa contrattuale di primo livello e previa verifica in ordine al possesso degli specifici requisiti richiesti dal personale avente diritto;
4. In applicazione della disciplina inserita nell'art. 97 e nell'art. 100 del citato CCNL, integrata in fase di contrattazione decentrata mediante la definizione di specifici i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi correlati ai servizi esterni effettuati dal personale dell'area di vigilanza, viene costituito un fondo per un importo di **€ 6.140,00**.
5. La corresponsione degli incentivi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi per **€ 6.001,11** viene effettuata nel rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia come disciplinato dal vigente Sistema permanente di valutazione della performance.
6. Le risorse per un importo di **€ 8.000,00** sono destinate agli incentivi a favore del personale assegnato alle attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art. 56-ter del CCNL del 21.05.2018.
7. La corresponsione degli incentivi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi per **€ 30.000,00** di cui all'art. 67, comma 3 - lettera c) del CCNL 21.05.2018 viene effettuata con destinazione vincolata per il personale assegnato ai servizi interessati.

**MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NELL'ANNO PRECEDENTE.**

Nel presente Modulo viene riportato lo schema, meramente ricognitivo delle voci illustrate nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**). Lo schema è completato dalle voci del Fondo relative all'anno 2023 e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro, per consentire all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste.

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Variazione</b>
<b>FONDO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 30.537,80</b>	<b>€ 37.141,75</b>	Variazione in aumento per incremento risorse correlate alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 41.438,39</b>	<b>€ 42.908,79</b>	Variazione in aumento per incremento risorse ai sensi dell'art. 56-ter del CCNL del 21.05.2018
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 71.976,19</b>	<b>€ 80.050,54</b>	

## **MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

Il presente Modulo illustra il rispetto dei “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità che non possono essere superiori alle relative “risorse stabili”, le risorse variabili e tutte quelle risorse con vincolo di destinazione. Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatica della gestione (**Sezione I**), che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo (**Sezione II**). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (**Sezione III**).

### **Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Questa sezione illustra la struttura del sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente **Modulo II**.

Atteso che la determinazione del fondo anno 2025 è stata quantificata in un importo di **€ 80.050,54**, come risulta dalla **Sezione IV del Modulo II**, si specifica che tali risorse trovano copertura nei diversi capitoli di bilancio all’intervento 01 relativo alla spesa del personale del bilancio di previsione 2025, come illustrato nel seguente prospetto.

<b>Istituti contrattuali</b>	<b>Fondi assegnati</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Note</b>
Progressione economica orizzontale	<b>€ 18.624,40</b>		Le risorse per il finanziamento delle PEO storicizzate e dell’indennità di comparto sono già consolidate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione fondamentale
Indennità di comparto	<b>€ 4.185,03</b>		
Progressione economica Orizzontale anno 2025	<b>€ 3.100,00</b>		
Organizzazione del lavoro	<b>€ 4.000,00</b>		
Performance individuale e performance organizzativa	<b>€ 6.001,11</b>		
Indennità Servizi Polizia Locale	<b>€ 6.140,00</b>		
Produttività Servizi Polizia Locale	<b>€ 8.000,00</b>		
Produttività art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	<b>€ 30.000,00</b>		Tali risorse trovano copertura dai quadri economici delle opere pubbliche Le stesse vengono ricollocate nel bilancio - intervento 01
Fondo lavoro straordinario	<b>€ 4.554,00</b>		

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato**

Questa sezione illustra il rispetto del limite di spesa delle somme rese disponibili nel Fondo costituito nell’anno 2024, determinato in un importo di **€ 71.976,19**, oltre un importo di **€ 4.554,00** destinato al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Come si rileva dal **Modulo III**, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 presentava le disponibilità come riportate nel seguente prospetto, recante il finanziamento dei vari istituti contrattuali, con corrispondenti economie risultanti dai capitoli di bilancio di riferimento.

<b>Istituti contrattuali</b>	<b>Fondi assegnati</b>	<b>Spesa sostenuta</b>	<b>Economie</b>
a) Fondo lavoro straordinario	€ 4.554,00	€ 3.400,00	€ 1.154,00
b) Progressione economica orizzontale	€ 10.086,19	€ 10.086,19	€ 0,00
c) Progressione economica orizzontale 2024	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
d) Indennità di comparto	€ 3.493,20	€ 3.493,20	€ 0,00
e) Organizzazione del lavoro	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
f) Organizzazione del lavoro Polizia Locale	€ 6.140,00	€ 6.140,00	€ 0,00
g) Premi performance individuale e organizzativa	€ 8.973,20		
h) Incentivi di Produttività Servizio Elettorale	€ 1.683,60		
i) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano agli incrementi del personale ex art. 67, comma 3 – lett. c) CCNL 21.05.2018	€ 30.000,00		
j) Art. 57-ter del CCNL 21.05.2018 - Risorse destinate agli incentivi del personale di P.M.	€ 6.000,00		
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 76.530,19</b>		<b>€ 1.154,00</b>

Si evidenzia che nelle economie del fondo 2023 non sono state considerate le economie relative agli incentivi di cui alle lettere da g) a j) della predetta tabella, in quanto trattasi di somme per incentivi di produttività specifici a destinazione vincolata (*Parere ARAN RAL\_1826 del 03.03.2016*).

Dal presente rendiconto scaturisce l'importo complessivo delle "economie del Fondo per il lavoro straordinario", per **€ 1.154,00** destinate ad incrementare il fondo a titolo di risorsa variabile per l'anno 2024 di cui all'art. 79, comma 2 – lettera d), del CCNL 16.1.2022.

Dal predetto rendiconto si rileva che non risultano economie del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili, ai sensi dell'art. 80, comma 1 – ultimo periodo, del CCNL del 16.11.2022.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Le risorse decentrate di cui al fondo dell'anno 2025 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come illustrati in dettaglio nella **Sezione I** del presente **Modulo**.

Le risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 45/2023 trovano copertura nei quadri economici delle opere pubbliche avviate dal Settore Lavori Pubblici.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*